

STATUTO

SICULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN GIOVANNI LA PUNTA CT VIA
V.E. ORLANDO 1C

Numero REA: CT - 434390

Codice fiscale: 05798220876

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-12-2020 - Statuto completo	2
--	---

	N. 11.142 REPERTORIO	N. 7.421 RACCOLTA
	ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'anno duemilaventi, il giorno ventuno del mese di dicembre	
	(21-12-2020)	
	in Acireale, Corso Umberto n.166,	
	innanzi a me avv. Francesco Grassi Bertazzi, Notaio in Giarre,	
	iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Catania	
	e Caltagirone,	
	SONO PRESENTI	
	- il signor GAGLIANO Alessio , nato a Catania (CT) il giorno 26	
	aprile 1982, C.F. dichiarato GGL LSS 82D26 C351V, domiciliato	
	ad Aci Sant'Antonio (CT), Via Giacomo Matteotti n.43;	
	- il signor COSTO Filippo , nato a Catania (CT) il giorno 18	
	novembre 1964, C.F. dichiarato CST FPP 64S18 C351V,	
	domiciliato a Catania (CT), Via Rosina Anselmi n.7/a;	
	- il signor PORTO Rosario , nato a Catania (CT) il giorno 5	
	novembre 1974, C.F. dichiarato PRT RSR 74S05 C351K,	
	domiciliato a Viagrande (CT), via Velardi n.6.	
	Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità	
	personale io Notaio sono certo, mi richiedono del presente	
	atto in virtù del quale si conviene e stipula quanto segue:	
	1) E' costituita tra i signori GAGLIANO Alessio, COSTO Filippo	
	e PORTO Rosario una società cooperativa sociale a mutualità	
	prevalente denominata "Sicula Servizi società cooperativa	

	sociale", con sede legale in San Giovanni La Punta (CT).	
	La società cooperativa può, nei limiti di legge, svolgere la	
	propria attività anche con terzi.	
	2) Ai sensi e per gli effetti dell'art.2519 c.c., la società	
	adotta espressamente, in quanto compatibili, le norme sulla	
	società a responsabilità limitata (e quindi avrà un numero di	
	soci cooperatori inferiore a venti, ovvero un attivo dello	
	stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro), ed ha	
	l'oggetto, la finalità, la durata e l'organizzazione	
	determinati nei patti statutari, contenenti anche le norme di	
	funzionamento e di scioglimento, composti da 29 articoli, che	
	si riportano in calce al presente.	
	3) I soci scelgono quale organo amministrativo un consiglio di	
	amministrazione della società, composto da tre membri.	
	A comporre il C.D.A. vengono nominati (con le rispettive	
	cariche), senza la previsione di alcun compenso, i componenti	
	soci:	
	- signor GAGLIANO ALESSIO - in qualità di Presidente	
	- signor COSTO FILIPPO - in qualità di Consigliere	
	- signor PORTO ROSARIO - in qualità di Consigliere.	
	La rappresentanza della società spetta al presidente del	
	c.d.a.	
	Il Consiglio di Amministrazione potrà compiere tutte le	
	operazioni necessarie o utili per il conseguimento	
	dell'oggetto sociale senza limitazione alcuna.	

	Il consiglio di amministrazione dura in carica per tre	
	esercizi e quindi fino all'approvazione del bilancio	
	dell'ultimo esercizio della loro carica.	
	Ciascuno dei nominati consiglieri accetta la carica	
	conferitagli dichiarando che a proprio carico non sussistono	
	cause di ineleggibilità o decadenza ed incarica me notaio di	
	curare il deposito della propria nomina presso il competente	
	Registro delle imprese.	
	4) Il capitale sociale è variabile, è formato da tre quote del	
	valore nominale di euro mille cadauna ed è sottoscritto e	
	versato da ciascuno dei soci in denaro contante.	
	Pertanto il capitale sociale attualmente ammonta ad euro	
	3.000,00 (tremila/00).	
	5) L'esercizio sociale si chiude il trentuno dicembre di ogni	
	anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà il trentuno	
	dicembre duemilaventuno.	
	6) Il presidente del C.d.A. ed i comparenti soci mi fanno	
	richiesta di indicare, al momento della iscrizione del	
	presente atto costitutivo al Registro imprese del SUD EST	
	SICILIA, quale indirizzo ove è posta la sede della società, la	
	Via V.E. Orlando n.1C, presso studio Gagliano e Pineto, ai	
	sensi dello art.111 ter delle disposizioni di attuazione del	
	codice civile.	
	8) I comparenti dichiarano che l'importo globale di tutte le	
	spese per la costituzione poste a carico della società è	

	approssimativamente di euro milleottocento.	
	Viene delegato il notaio rogante per l'iscrizione del presente	
	atto presso il competente Registro delle Imprese.	
	Le norme relative al funzionamento della società sono	
	contenute negli articoli qui di seguito riportati:	
	COSTITUZIONE- SEDE- DURATA- SCOPI	
	Art.1 - E' costituita, con sede in San Giovanni La Punta (CT)	
	- all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita	
	presso il Registro delle Imprese a sensi dell'art.111-ter	
	delle disposizioni di attuazione del codice civile -, una	
	società cooperativa sociale con la denominazione: "Sicula	
	Servizi società cooperativa sociale".	
	La cooperativa si iscrive nell'apposito albo previsto	
	dall'art.2512, u.c., c.c. e ad essa si applicano, in quanto	
	compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.	
	La società ha durata fino al 31 dicembre 2050, e potrà essere	
	prorogata a norma di legge.	
	Art. 2 - La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il	
	principio della mutualità senza fini di speculazione privata	
	ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della	
	comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei	
	cittadini, soci e non soci, con particolare riferimento ai	
	soggetti socialmente svantaggiati, mediante l'utilizzo	
	razionale delle risorse umane e materiali a disposizione.	
	Essa opera per il conseguimento delle finalità di cui alla	

	legge n.381/91 art.1 lett. "a" e "b", ispirandosi ai principi	
	di solidarietà e mutualità, e si propone la gestione in forma	
	di impresa dei servizi socio sanitari, culturali, educativi,	
	ambientali e turistici di cui al successivo articolo 3.	
	Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti	
	mutualistici, l'Organo amministrativo deve rispettare il	
	principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In	
	funzione della quantità e della qualità dei rapporti	
	mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata	
	anche nella ripartizione dei ristorni.	
	Possono essere redatti regolamenti interni che determinino i	
	criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività	
	mutualistica tra cooperativa e soci.	
	Tali regolamenti saranno predisposti dall'Organo	
	amministrativo applicando i principi che informano il presente	
	statuto ed i regolamenti statutari eventualmente emanati.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.	
	Art. 3 - Considerata l'attività mutualistica della Società,	
	così come definita all'articolo precedente, la Cooperativa ha	
	come oggetto:	
	a) svolgere direttamente e/o in appalto o convenzione con Enti	
	pubblici e privati in genere, le seguenti attività socio	
	sanitarie e/o educative: servizio di assistenza domiciliare,	
	telesoccorso e teleassistenza, trasporto per soggetti fragili,	
	reinserimento sociale e lavorativo, attività educativa	

	domiciliare, attività ludico-educative e di cura, attività di	
	laboratorio creativo di vario genere, produzione artigianale,	
	informatica, attività didattico-espressive, palestra,	
	cineforum, tempo libero ecc., attività socio-riabilitative da	
	svolgere in strutture residenziali e semiresidenziali (anche	
	per soggetti con fragilità sociale);	
	b) svolgere attività finalizzate all'inserimento lavorativo di	
	persone svantaggiate, aspiranti all'avvio di iniziative di	
	piccola impresa o lavoro autonomo, anche a mezzo di corsi di	
	formazione;	
	c) gestire, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per	
	conto terzi: aree attrezzate per verde pubblico, riserve	
	naturali, attività finalizzate al turismo, allo sport e alla	
	comunicazione (telematica, radio e televisiva), servizi di	
	protezione civile e attività di servizio civile universale e	
	comunque tutti i servizi esternalizzabili dagli Enti locali.	
	Ove nella superiore elencazione fossero riscontrabili attività	
	riservate per legge a soggetti muniti di necessari titoli	
	professionali o autorizzati all'esercizio di specifiche	
	attività in forza di particolari disposizioni di legge, la	
	società dovrà demandarne in ogni caso la esecuzione a questi,	
	i quali opereranno sotto la loro responsabilità.	
	La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da	
	Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche	
	in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel	

	presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste	
	disposte dalla UE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti	
	Locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo	
	sviluppo della cooperazione.	
	Destinatari dei servizi svolti dalla cooperativa sono tutti i	
	soggetti interessati dalle attività dell'oggetto sociale così	
	come previste dallo scopo sociale in armonia con le previsioni	
	della legge quadro n.328/2000 senza distinzione alcuna.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi	
	giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale ai sensi della legge 31.01.92, n.59 ed eventuali	
	norme modificative ed integrative;	
	potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a	
	scopo di stabile investimento e non di collocamento sul	
	mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.	
	Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con	
	apposito Regolamento Statutario approvato dall'Assemblea	
	sociale.	
	La cooperativa potrà gestire eventuali lasciti e donazioni per	
	il raggiungimento degli scopi sociali.	

	La Cooperativa si propone, altresì, di partecipare al	
	rafforzamento del Movimento Cooperativo Italiano nelle sue	
	variegate espressioni.	
	La Cooperativa potrà aderire, con delibera dell'organo	
	amministrativo, alle Associazioni Nazionali Cooperativistiche	
	che ne assumono la Tutela e la Rappresentanza a norma di	
	legge; inoltre potrà aderire ad organizzazioni	
	cooperativistiche di categoria che così assumono la tutela	
	degli interessi sia dell'Ente che dei Soci d'opera.	
	Con delibera dell'organo amministrativo potrà aderire e	
	partecipare, sotto qualsiasi forma, a Consorzi - sia Nazionali	
	che Regionali e Provinciali - aventi lo scopo di assistere e	
	tutelare il movimento cooperativo e che non svolgono attività	
	in contrasto con le vigenti disposizioni di legge sulla	
	Cooperazione.	
	Sempre con delibera dell'organo amministrativo, la Cooperativa	
	potrà assumere interessenze e partecipare anche come socio	
	sovventore in imprese cooperative, costituire ed essere socia	
	di S.P.A. e di S.R.L., i cui scopi non siano in contrasto con	
	gli scopi sociali perseguiti dalla Cooperativa.	
	La società per raggiungere il proprio oggetto potrà ricevere	
	finanziamenti e fondi dai propri soci, nel rispetto delle	
	disposizioni di legge di tempo in tempo vigenti ed in	
	particolare delle disposizioni di legge in materia di società	
	cooperative; tali finanziamenti potranno essere sia fruttiferi	

	che infruttiferi di interessi.	
	La cooperativa è a mutualità prevalente in quanto cooperativa	
	sociale che rispetta le norme di cui alla legge 8 novembre	
	1991 n.381, ai sensi dell'art.111 septies delle disposizioni	
	di attuazione del codice civile.	
	Si precisa infine che sarà rispettato il collegamento	
	funzionale tra le due attività (di tipo a) e b)), in quanto	
	tutti gli assistiti svantaggiati, beneficiari delle attività	
	della società secondo il tipo a), i quali siano, anche	
	minimamente, in grado di svolgere un'attività lavorativa,	
	seppure modesta e secondo le proprie potenzialità, saranno	
	coinvolti nei progetti della società e potranno avvalersi	
	dell'inserimento lavorativo e svolgere anch'essi attività	
	lavorative, così ottenendo un'integrazione sociale e	
	promozione umana che possa alleviare la loro condizione.	
	Si precisa inoltre che le attività di tipo a) e b) saranno	
	coordinate per un efficace raggiungimento delle finalità	
	attribuite alle cooperative sociali e che l'organizzazione	
	amministrativa della cooperativa consentirà una netta	
	separazione della gestione relativa alle diverse attività	
	esercitate ai fini della corretta applicazione delle	
	agevolazioni concesse dalla legge 381/1991.	
	Art.4 - Il numero dei soci è non inferiore al minimo, nè	
	superiore al massimo, stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci tutti coloro che siano in grado di operare	

	nei succitati settori di svolgimento delle attività sociali.	
	Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in	
	proprio imprese identiche o affini con quella della	
	cooperativa se in alcun modo concorrenziali.	
	E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici e	
	amministrativi nel numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento della società e nella misura massima prevista	
	dalla legge.	
	Possono essere ammessi nuovi soci operatori in una categoria	
	speciale in ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero	
	del loro inserimento nell'impresa; detti soci non possono in	
	ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci	
	operatori ed al termine di un periodo comunque non superiore	
	a cinque anni il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che	
	spettano agli altri soci operatori.	
	Possono acquisire la qualifica di soci anche i finanziatori	
	laddove la cooperativa emetta strumenti finanziari con diritto	
	di voto.	
	La cooperativa potrà emettere strumenti finanziari privi di	
	diritti di amministrazione solo ad investitori qualificati.	
	Resta fermo che i privilegi previsti, in favore di dette	
	categorie di possessori di strumenti finanziari, nella	
	ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale non si	
	estendono alle riserve indivisibili a norma di legge.	
	Ai soci finanziatori possessori di strumenti finanziari non	

	può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti	
	spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati	
	in ciascuna assemblea generale.	
	In ogni caso la remunerazione degli strumenti finanziari	
	eventualmente emessi ed offerti ai soci cooperatori non potrà	
	essere superiore a due punti rispetto al limite massimo	
	previsto per i dividendi ai sensi della lett.b) dell'art.2514	
	c.c. .	
	Art.5 - L'ammissione di un nuovo socio è fatta con	
	deliberazione degli amministratori su domanda	
	dell'interessato.	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda	
	all'organo amministrativo specificando: a) cognome, nome,	
	luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza; b)	
	l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti	
	dall'articolo precedente; c) l'ammontare della quota che si	
	propone di sottoscrivere.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel	
	libro dei soci.	
	Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo della quota	
	sociale sottoscritta, il soprapprezzo eventualmente	
	determinato dall'assemblea in sede di approvazione del	
	bilancio su proposta degli amministratori.	
	L'organo amministrativo deve entro sessanta giorni motivare la	

	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e	
	comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli	
	amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non	
	accolte, se non appositamente convocata, in occasione della	
	sua prossima convocazione.	
	Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le	
	ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione dei nuovi soci.	
	Art.6 - Le quote dei soci cooperatori non possono essere	
	cedute con effetto verso la società, se la cessione non è	
	autorizzata dagli amministratori.	
	Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne	
	comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata	
	indicando il nominativo dell'aspirante all'acquisto.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è	
	libero di trasferire la propria partecipazione e la società	
	deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i	
	requisiti previsti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta	

	giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre	
	opposizione al Tribunale.	
	Le quote sociali di valore nominale superiore al massimo	
	previsto per patti statutari non possono essere divise per	
	atto tra vivi; pertanto un socio non può trasferire una parte	
	della propria quota di partecipazione, salvo autorizzazione	
	dell'organo amministrativo.	
	Art.7 - Oltre che nei casi previsti dalla legge o dall'atto	
	costitutivo, può recedere il socio cooperatore:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	La comunicazione di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata o p.e.c. alla società. Gli amministratori devono	
	esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non	
	sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori	
	devono darne immediata comunicazione al socio, che entro	
	sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può	
	proporre opposizione innanzi al Tribunale.	
	Gli effetti del recesso sono regolati dal codice civile.	
	Art.8 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dagli	
	amministratori essere escluso il socio:	
	1) per mancato pagamento delle quote sottoscritte, previa	
	intimazione da parte degli amministratori;	
	2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano	

	dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal	
	rapporto mutualistico;	
	3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la	
	partecipazione alla società;	
	4) nei casi previsti dagli artt.2286 c.c. e 2288, 1° comma,	
	c.c.;	
	5) che svolge attività in contrasto o concorrente con quella	
	della società;	
	6) che non osserva le deliberazioni legalmente prese dagli	
	organi sociali competenti, ed in tal caso, previa intimazione	
	da parte degli amministratori.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla	
	comunicazione.	
	Art.9 - Decesso del socio - In caso di decesso di un socio,	
	gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo	
	le disposizioni di legge.	
	Art.10 - Il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari	
	del socio defunto avranno diritto alla liquidazione della	
	quota sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono	
	verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.	
	In ogni caso il socio uscente risponde verso la società per il	
	pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno	
	in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della quota si è	
	verificata.	

	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la	
	liquidazione della quota.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	gli eredi o legatari del socio defunto.	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	Art.11 - Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è suddiviso in	
	quote di partecipazione del valore nominale ciascuna non	
	inferiore ad euro duecento né superiore al limite massimo	
	stabilito dalla legge;	
	b) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di	
	gestione di cui all'art.13;	
	c) da eventuali riserve straordinarie;	
	d) dai fondi per scopi mutualistici, ivi compresi i fondi per	
	lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il	
	potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od	
	accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o	
	in previsione di oneri futuri o investimenti;	
	e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per	
	essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti	

	delle quote sottoscritte.	
	Le riserve non possono mai essere ripartite tra i soci.	
	Art.12 - La quota sociale sottoscritta ed il relativo	
	plusvalore potranno essere versati a rate e precisamente:	
	a) almeno il cinquanta per cento all'atto della	
	sottoscrizione;	
	b) il rimanente nei termini da stabilirsi dall'Organo	
	Amministrativo.	
	La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti del	
	capitale sociale sottoscritto dai soci durante l'esistenza	
	della società.	
	RISTORNI	
	Art.13 - In caso di utili di gestione la cooperativa	
	procederà alla ripartizione dei ristorni solo per quella parte	
	di ricavi realizzati nei confronti dei soci. Il criterio di	
	imputazione delle somme che la cooperativa potrà attribuire ai	
	soci a titolo di ristorno sarà determinato dalla media	
	ponderata delle percentuali relative alle prestazioni ed agli	
	apporti effettuati dai soci nella società, nonché alle	
	acquisizioni effettuate dai soci nella società.	
	Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al momento delle	
	transazioni con i soci sono contabilizzati come costi o ricavi	
	provvisori. Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla scorta	
	delle risultanze di bilancio, la società rileverà la	
	percentuale dei ristorni da attribuire ai soci (positivi e	

	negativi) sulla scorta della percentuale delle transazioni	
	operate con i soci rispetto a quelle totali. Accertati i	
	ristorni la società potrà deliberare (in caso di ristorni	
	positivi) in alternativa:	
	1) di distribuirli in denaro o in natura;	
	2) di distribuirli mediante aumento proporzionale delle quote	
	possedute;	
	3) di distribuirli mediante attribuzione di strumenti	
	finanziari, la cui emissione, collocazione e funzionamento	
	dovrà essere conforme al dettato legislativo.	
	Gli amministratori potranno predisporre una disciplina più	
	analitica dei ristorni, che non contrasti con quanto disposto	
	nel presente articolo, redigendo un apposito regolamento da	
	far approvare dall'assemblea ai sensi dell'ultimo comma	
	dell'art.2521 c.c..	
	ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO	
	Art.14 - L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre	
	di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio, previo esatto	
	inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata	
	prudenza.	
	Gli utili netti di gestione risultanti dal bilancio saranno	
	così destinati:	
	a) non meno del 30% al fondo di riserva legale, mai divisibile	

	tra i soci cooperatori;	
	b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità	
	previste dalla legge;	
	c) un dividendo ai soci entro il limite consentito dalle leggi	
	vigenti ai fini dei requisiti della mutualità prevalente;	
	pertanto nel rispetto dell'articolo 2514 lett. a) c.c. è	
	vietato distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato;	
	d) l'eventuale rimanenza sarà destinata secondo le modalità	
	determinate dall'assemblea nel rispetto dell'art.2514 del	
	codice civile e di ogni altro limite previsto dalla legge.	
	E' fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci	
	cooperatori.	
	ORGANI SOCIALI	
	a) Assemblea	
	Art.15 - L'assemblea dei soci delibera sulle materie	
	riservate alla sua competenza dalla legge, dai presenti patti	
	statutari, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori	
	o tanti soci che rappresentano almeno 1/3 del capitale sociale	
	sottopongono alla sua approvazione.	
	15.1 In ogni caso sono riservate alla competenza della	
	assemblea dei soci:	

	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina dell'organo amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dalla legge dei sindaci e del	
	presidente del collegio sindacale o del revisore;	
	d) le modificazione dei presenti patti statutari;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci.	
	L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo	
	anche fuori dal Comune ove è posta la sede sociale, purchè	
	all'interno dell'Unione Europea.	
	L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione ovvero da uno degli Amministratori con avviso	
	spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per	
	l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi	
	altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto	
	ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante	
	dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo posta	
	elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere	
	spedito all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico	
	recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e	
	che risultino espressamente dal libro soci). Nell'avviso di	
	convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo,	
	l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.	
	Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data	

	ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella	
	adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non	
	risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda	
	convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la	
	prima convocazione.	
	Le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto	
	favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51% di	
	tutti i soci della cooperativa aventi diritto di voto, salvo	
	maggioranze più elevate richieste dalla legge per specifici	
	argomenti o salvo quanto diversamente previsto nei presenti	
	patti statutari.	
	15.2 In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa	
	regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero	
	capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se	
	nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla	
	trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci,	
	se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea,	
	dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da	
	conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di	
	essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del	
	giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.	
	Art.16 - Svolgimento dell'assemblea	
	16.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di	
	amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di	
	questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con	

	il voto della maggioranza dei presenti.	
	16.2 L'Assemblea nomina un segretario anche non socio, salvi i	
	casi in cui il verbale è redatto da un notaio.	
	16.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la	
	regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la	
	legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo	
	svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i	
	risultati delle votazioni.	
	16.4 Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che	
	risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che	
	non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.	
	Ogni socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore	
	della quota posseduta.	
	16.5 I voti attribuiti ai soci possessori di strumenti	
	finanziari non possono in ogni caso superare un terzo dei voti	
	dei soci presenti ovvero rappresentati in assemblea generale.	
	La cooperativa può offrire in sottoscrizione strumenti privi	
	di diritti di amministrazione solo ad investitori qualificati.	
	16.6 Le modalità delle votazioni saranno stabilite	
	dall'assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte col voto	
	favorevole di almeno il 26% di tutti i soci aventi diritto al	
	voto.	
	E' possibile l'espressione del voto per corrispondenza, anche	
	elettronica, documenti che dovranno essere conservati agli	

	atti della società.	
	16.7 I soci, che per qualsiasi motivo non possono intervenire	
	personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farvisi	
	rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta:	
	ciascun socio può rappresentare al massimo altri 5 soci.	
	Se sono stati emessi strumenti finanziari privi di diritto di	
	voto si terranno assemblee speciali che delibereranno ai sensi	
	dell'art.2541 c.c. .	
	Art.17 - Organo amministrativo	
	17.1. La società è amministrata da un Consiglio di	
	Amministrazione composto di un numero di membri variabile da	
	un minimo di tre ad un massimo di cinque, secondo il numero	
	esatto che verrà determinato dai soci in occasione della	
	nomina.	
	17.2 La maggioranza degli amministratori è scelta fra i soci	
	cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori	
	persone giuridiche.	
	Non possono essere nominati alla carica di Amministratore e se	
	nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle	
	condizioni previste dall'art.2382 cod.civ. .	
	Art.18 Nomina e sostituzione degli amministratori	
	18.1 Gli Amministratori resteranno in carica per la durata di	
	tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio	
	della loro carica.	

	18.2 E' ammessa la rieleggibilità alla carica di	
	amministratore.	
	18.3 Se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei	
	Consiglieri, decade l'intero Consiglio di amministrazione.	
	Spetterà all'assemblea dei soci procedere alla nomina del	
	nuovo organo amministrativo. Nel frattempo il Consiglio	
	decaduto potrà compiere i soli atti di ordinaria	
	amministrazione.	
	18.4 La cessazione degli amministratori per scadenza del	
	termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo	
	amministrativo è stato ricostituito.	
	Art.19 Presidente	
	19.1 Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri	
	un Presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione	
	della nomina, ed eventualmente anche un Vicepresidente che	
	sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di	
	impedimento.	
	Art.20 Decisioni degli amministratori	
	20.1 Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo	
	quanto previsto al successivo art.20.1, sono adottate mediante	
	consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso	
	per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso	
	Consiglio nella prima riunione dopo la nomina.	
	20.2 Nel caso si opti per il sistema della consultazione	
	scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal	

	quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	
	autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	- l'indicazione degli Amministratori contrari o astenuti, e su	
	richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro	
	contrarietà o astensione;	
	- la sottoscrizione di tutti gli Amministratori, sia	
	consenzienti che astenuti o contrari.	
	20.3 Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per	
	iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal	
	quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	
	autorizzazioni alla stessa conseguenti.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti gli	
	Amministratori i quali entro i due giorni successivi dovranno	
	trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in	
	calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno	
	esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero	
	l'astensione, indicando se ritenuto opportuno, il motivo della	
	loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione	
	degli amministratori entro il termine suddetto equivale a voto	
	contrario.	
	Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire	

	con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta	
	un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresa la	
	posta elettronica.	
	20.4 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese	
	con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori	
	in carica.	
	20.5 Le decisioni degli Amministratori, adottate ai sensi del	
	presente articolo, dovranno essere trascritte nel Libro delle	
	decisioni degli Amministratori.	
	20.6 Con la maggioranza di cui al precedente articolo 19.4,	
	gli Amministratori possono stabilire di rimettere la decisione	
	su particolari argomenti o su specifiche operazioni a delibera	
	del Consiglio di Amministrazione da adottarsi col metodo	
	collegiale.	
	Art.21 Decisioni collegiali degli amministratori	
	21.1 Con riferimento alle materie indicate dall'art.2475	
	quinto comma cod.civ. ovvero nel caso di cui al precedente	
	art.20.6 ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o	
	dai presenti patti statutari, le decisioni del Consiglio di	
	Amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione	
	collegiale.	
	21.2 A tal fine il Consiglio di Amministrazione:	
	- viene convocato dal presidente mediante avviso spedito con	
	lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo	
	allo scopo (ad esempio posta elettronica), almeno tre giorni	

	prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma da	
	spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la	
	data, il luogo e l'ora della riunione, nonchè l'ordine del	
	giorno;	
	- si raduna presso la sede sociale o altrove, purchè in	
	Italia, o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente	
	all'Unione Europea.	
	21.3 Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono	
	valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono	
	tutti i Consiglieri in carica ed il Sindaco unico o i Sindaci,	
	se nominati, sono presenti o informati della riunione.	
	21.4 E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di	
	Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi	
	audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui	
	dovrà essere dato atto nei relativi verbali:	
	a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il	
	Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e	
	sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la	
	riunione in detto luogo;	
	b) che sia consentito al Presidente della riunione di	
	accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento della riunione, constatare e proclamare i	
	risultati della votazione;	
	c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di	

	verbalizzazione;	
	d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o	
	trasmettere documenti.	
	21.5 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente, in	
	forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza	
	dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti	
	dei presenti. In caso di parità la proposta si intende	
	respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.	
	21.6 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione	
	adottate ai sensi del presente articolo sono constatate da	
	verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario (salvo i	
	casi in cui il verbale è redatto da un notaio); detto verbale,	
	anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto	
	nel Libro delle decisioni degli Amministratori.	
	Art.22 Competenze degli amministratori	
	22.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge o i	
	presenti patti statutari riservano espressamente ai soci.	
	22.2 Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o	
	parte dei suoi poteri, a norma e con i limiti di cui	
	all'art.2544 c.c., ad un comitato esecutivo composto da alcuni	
	dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei propri componenti,	
	anche disgiuntamente. Il Comitato esecutivo ovvero	

	l'Amministratore o gli Amministratori delegati, potranno	
	compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria	
	amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal	
	Consiglio di Amministrazione, con le limitazioni e le modalità	
	indicate nella delega stessa.	
	22.3 L'organo amministrativo può nominare direttori, direttori	
	generali, institori o procuratori per il compimento di	
	determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.	
	22.4 Ai sensi dell'art.2545 c.c. gli amministratori, il	
	sindaco unico o i sindaci ove nominati, in occasione	
	dell'approvazione del bilancio di esercizio devono, nelle	
	relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 c.c. indicare	
	specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il	
	conseguimento dello scopo mutualistico.	
	Art.23 Rappresentanza della società	
	23.1 Il presidente del consiglio di amministrazione ha la	
	rappresentanza legale della società.	
	23.2 La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori	
	generali, agli institori ed ai procuratori di cui al	
	precedente articolo 22 nei limiti dei poteri determinati	
	dall'Organo Amministrativo nell'atto di nomina.	
	Art.24 Compensi agli amministratori	
	24.1 Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese	
	sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere	
	assegnata una indennità annua complessiva, che verrà	

	determinata dai Soci, in occasione della nomina o con apposita	
	decisione.	
	24.2 La remunerazione degli amministratori investiti di	
	particolari cariche è stabilita dal consiglio stesso, sentito	
	il parere del sindaco unico o del collegio sindacale se	
	nominato. I soci possono anche determinare un importo	
	complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori,	
	inclusi quelli investiti di particolari cariche.	
	24.3 All'Organo Amministrativo potrà altresì essere attribuito	
	il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto di	
	collaborazione coordinata e continuativa, da costituirsi	
	mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita	
	polizza assicurativa.	
	Art.25 Organo di controllo	
	25.1 Quale organo di controllo, i soci, con decisione da	
	adottarsi ai sensi del precedente art.11, possono nominare	
	alternativamente:	
	- un Collegio Sindacale, per la composizione ed il	
	funzionamento del quale si applicano le norme dettate in tema	
	di società per azioni;	
	- un Sindaco, che dovrà essere nominato e che opererà ai sensi	
	del successivo art.25.	
	25.2 La nomina di Collegio Sindacale o Sindaco (secondo quanto	
	scelto dai soci ai sensi del superiore punto 24.1.) è	
	obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'art.2477	

	C.C. .	
	Art.26 Sindaco	
	26.1 Il Sindaco è nominato dai soci.	
	26.2 Il Sindaco è nominato, ove così i soci decidano ovvero la	
	nomina sia obbligatoria per legge, per la prima volta	
	nell'atto costitutivo e successivamente dai soci. Resta in	
	carica per tre esercizi, e scade alla data della decisione dei	
	soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio	
	della carica. La cessazione del sindaco per scadenza del	
	termine ha effetto dal momento in cui il nuovo sindaco viene	
	nominato. Il sindaco è rieleggibile.	
	Spettano al sindaco la revisione legale dei conti, il	
	controllo di legalità (osservanza della legge e dei patti	
	statutari) e la vigilanza sulla corretta amministrazione.	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art.27 - Il funzionamento tecnico ed amministrativo della	
	società potrà essere disciplinato da un regolamento interno da	
	compilarsi dall'Organo Amministrativo e da approvarsi	
	dall'assemblea.	
	Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti i poteri	
	del direttore e del Comitato esecutivo se nominati,	
	l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se	
	costituiti, nonchè le mansioni ed il trattamento economico dei	
	dipendenti della società.	
	Art.28 - In qualunque caso di scioglimento della società,	

	l'assemblea con la maggioranza stabilita nell'art.15.6.,	
	nominerà uno o più liquidatori preferibilmente fra i soci,	
	stabilendone i poteri.	
	L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale	
	sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere	
	destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione.	
	Art.29 - Per tutto quanto non è regolato dall'atto	
	costitutivo, di cui i presenti patti statutari fanno parte	
	integrante, valgono le disposizioni legislative sulla società	
	cooperativa rette coi principi della mutualità prevalente.	
	Richiesto, ho ricevuto quest'atto, scritto in parte a macchina	
	ed in parte a mano, a mia cura da persona di mia fiducia e da	
	me notaio su sedici pagine fin qui di quattro fogli, del quale	
	ho dato lettura ai comparenti che lo approvano e con me notaio	
	lo sottoscrivono alle ore diciannove e minuti quaranta.	
	F.to: Gagliano Alessio; Costo Filippo; Porto Rosario;	
	Francesco Grassi Bertazzi notaio.	
	E' copia conforme all'originale.	
	Giarre, Corso Italia n.56, l'anno duemilaventi, il giorno	
	ventidue del mese di dicembre.	

=====

Copia su supporto informatico conforme all'originale del
documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20 comma 3
del D.P.R. N. 445/2000, che si trasmette in termini utili di
registrazione ad uso del Registro delle Imprese.
Esente da Bollo.